

**“CiDiEmme”**  
**Associazione Culturale**  
00015 Monterotondo (Rm) – 17 Via Fausto Cecconi

**STATUTO SOCIALE**

**Art. 1 – La DENOMINAZIONE**

È costituita un'associazione denominata **“CiDiEmme - Associazione Culturale”**.

L'Associazione ha sede in Monterotondo (RM) alla Via Fausto Cecconi numero 17; essa è retta e disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge.

**Art. 2 – Il CARATTERE e la DURATA dell'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione assume quali principi fondanti l'antirazzismo, l'antisemitismo e la solidarietà al di là di ogni differenza di razza, sesso, credo religioso e orientamento sessuale nel rispetto dei valori di pace e democrazia e di quelli fondanti la Carta Costituzionale della Repubblica.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non perseguita fini di lucro.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

**Art. 3 – Lo SCOPO le FINALITA' e le ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

L'Associazione pone come scopo ed attività istituzionale la pratica, la diffusione, promozione, lo sviluppo e la valorizzazione della musica, senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili.

Le finalità sopracitate saranno perseguite attraverso l'intervento dei soci e dei partecipanti nelle seguenti attività istituzionali:

1. la promozione, il coordinamento e la gestione di corsi musicali, di perfezionamento, di stages, di seminari ed ogni altra iniziativa ed attività atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra gli adulti che nel mondo giovanile; presso strutture e spazi pubblici e privati e in generale in qualsiasi sito idoneo alla finalità della diffusione e della rappresentazione della conoscenza della musica;
2. la promozione della pratica musicale con l'organizzazione di manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti, mostre ed ogni altra forma di spettacolo musicale.
3. la promozione e il sostegno per la formazione di gruppi musicali;
4. l'allargamento degli orizzonti didattici degli educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura e l'arte della musica in generale come un bene per la persona ed un valore sociale;
5. la promozione, l'istituzione e la gestione di corsi di aggiornamento per docenti di scuole ed istituti di ogni ordine e grado, Italiani ed Internazionali;
6. la realizzazione di iniziative editoriali riguardanti l'attività musicale ed il modo della cultura musicale in genere; con edizioni in stampa, in video o su qualsiasi supporto e attraverso qualsiasi canale anche multimediale e “on line” quale il WEB;
7. l'attivazione di iniziative musicali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la valorizzazione della persona ed il miglioramento della qualità della vita;
8. il porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie declinazioni ed espressioni del mondo musicale, un sollievo al proprio disagio;
9. l'affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini istituzionali in armonia con quelli dell'Associazione;

L'Associazione ha come finalità specifica anche la costituzione e la conduzione di una vero e proprio Gruppo Musicale Stabile” che possa così esprimere, attraverso i concerti e le manifestazioni, le finalità artistiche e didattiche dell'Associazione stessa.

L'Associazione è aperta ai contributi culturali e materiali provenienti dai paesi esteri al fine di dotarsi di una fisionomia internazionale che salvaguardi costantemente il livello intellettuale delle attività.

Per il raggiungimento degli scopi e l'attuazione delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere, ingaggiare o collaborare con artisti e musicisti, cantanti, insegnanti, scenografi, registi, tecnici, consulenti e personale esperto scelto se possibile tra i propri soci e partecipanti ma anche estranei all'Associazione.

Nell'esercizio delle attività istituzionali, l'Associazione potrà istituire Sedi Periferiche (Sezioni) e gruppi di interesse specifico facenti parte integrante dell'Associazione.

Tali suddivisioni ed identificazioni tendono all'ottimizzazione del funzionamento associativo al fine di renderlo incisivo, proficuo e noto al maggior numero di soggetti, garantendo una concreta e costante rete di relazioni e partecipazione sul territorio nazionale ed internazionale.

Inoltre, per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l'Associazione:

- potrà associarsi e partecipare alle iniziative di altre associazioni;
- potrà collaborare con ogni organizzazione ed ente, pubblico o privato, e con le istituzioni;
- potrà compiere qualsiasi atto necessario o utile, compresa ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria di qualsiasi natura e tipo, attiva e passiva, sia in Italia che all'estero, richiedere affidamenti presso istituti di credito, e, qualora se ne ravvisi la necessità o l'interesse istituzionale, prestare garanzie fideiussorie ed avalli rilasciando garanzie reali e personali a favore di terzi.

L'Associazione potrà raccogliere fondi per perseguire gli scopi sociali e sostenere le proprie attività istituzionali; in tal caso per garantire la trasparenza delle operazioni redigerà apposito rendiconto secondo quanto previsto dalla legge.

L'Associazione potrà inoltre, eventualmente ed in via accessoria, ausiliaria, strumentale e comunque marginale e non prevalente, promuovere e svolgere attività connesse e/o commerciali necessarie e/o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 4 – La DISCIPLINA degli ASSOCIATI

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, altre associazioni ed enti, che ne condividono gli scopi e le finalità istituzionali e siano disposti a contribuire alla loro realizzazione. La qualità di socio comporta la possibilità di partecipare alle attività dell'associazione.

I soci sono classificati come:

- soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- soci sostenitori coloro che, con particolare contributo, concorrono al perseguimento dello scopo dell'associazione. La qualifica del socio sostenitore viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
- soci onorari coloro che, per meriti, per motivi culturali, accademici, artistici, umanitari o diversi, vengono ritenuti idonei a giudizio dell'Assemblea, a rappresentare le finalità istituzionali dell'Associazione;
- soci ordinari sono le persone fisiche, giuridiche, gli enti e gli altri organismi che aderiscono allo statuto dell'associazione partecipando alle attività istituzionali e versano le quote sociali determinate dal Consiglio Direttivo;
- soci junior sono i minori di 18 anni; essi possono diventare soci solo in presenza di autorizzazione scritta del genitore o di chi ne fa le veci e non possono rivestire alcuna carica statutaria.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; il mantenimento della qualifica di socio ordinario è comunque subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

In generale l'adesione all'Associazione per le persone fisiche è subordinata alla sottoscrizione di una dichiarazione che attesti:

- i dati anagrafici completi dell'associato;
- la ricezione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione;
- la condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e i Regolamenti, se adottati.
- la ricezione dell'informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali;

- il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali ed amministrative;
- l'impegno all'obbligo di versamento delle quote annuali.

L'associato è iscritto nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere ad emanare, entro il trimestre successivo all'iscrizione, apposita determinazione con l'elenco dei nuovi associati.

E' facoltà insindacabile del Consiglio direttivo, revocare ogni nuovo associato entro il semestre successivo alla sua prima iscrizione nel libro soci, anche senza esplicitarne la motivazione.

L'adesione all'Associazione per ogni socio comporta il pagamento di una quota annuale, la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Annualmente il Consiglio Direttivo determina le quote per ogni singola categoria di associato, anche considerando eventuali esenzioni o quote ridotte riservate a quegli associati con status di studente, in cerca di occupazione o con reddito ridotto etc..

La qualità di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- per decesso;
- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 30 ottobre di ogni anno;
- per mancato pagamento della quota sociale annuale. Gli associati che non avranno versato la quota annuale entro il 30 marzo si considerano automaticamente decaduti.

Il socio è escluso con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo:

- quando non siano rispettate da parte del socio le disposizioni del presente statuto, i regolamenti interni, quando esistenti e le delibere prese dagli organi sociali o quando il socio abbia comportamenti contrastanti con gli interessi e le finalità istituzionali dell'associazione;
- quando vengono arrecati in qualunque modo danni morali e materiali all'Associazione, e siano fomentati dissidi tra gli associati;

Il contributo associativo (quota annuale) è intrasmissibile e non è rivalutabile

#### Art. 5 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

#### Art. 6 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente su deliberazione dello stesso o su iniziativa di 1/3 dei soci, almeno una volta all'anno.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso, da inoltrarsi anche tramite fax o e-mail, contenente la data, l'ora, il luogo dell'Assemblea ed i punti all'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della riunione.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente che nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e, per le convocazioni successive, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

L'Assemblea approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto finanziario entro il 30 Aprile di ciascun anno;
- approva eventuali regolamenti per la disciplina delle attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalle leggi vigenti;

- nomina i Soci Onorari;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori.

Ogni socio intervenuto in Assemblea ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato; tuttavia per la delega è richiesta la forma scritta e nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

I soci minori possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto.

Nelle delibere di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto né possono rappresentare altri Soci.

Le votazioni sono palesi per alzata di mano o, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti, a scrutinio segreto; le stesse si svolgono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352 secondo comma, del codice civile.

Le delibere assembleari, oltre ad essere fedelmente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono a disposizione di questi ultimi, per i successivi trenta giorni, presso la sede sociale ed eventualmente sul sito web dell'Associazione.

#### Art. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri consiglieri, eletti dall'Assemblea e di cui almeno la maggioranza scelta tra i soci fondatori.

Il Consiglio direttivo resta in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Se vengono a mancare uno o più componenti che insieme costituiscono la minoranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con delibera del Consiglio Direttivo; i membri così nominati durano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibererà al riguardo.

Il Consiglio Direttivo, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina fra i suoi membri un Presidente e, se ritenuto utile, un Vice Presidente il quale, in caso di impedimento, assenza o mancanza del Presidente, ne farà le veci con i medesimi poteri di rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, può nominare, se ritenuto utile, tra i suoi membri un Segretario Tesoriere che coadiuverà il presidente negli adempimenti quali ad esempio:

- la tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- la predisposizione degli schemi del progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- la tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché la conservazione della documentazione relativa;
- la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convocherà le riunioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta egli, o la maggioranza dei componenti, lo ritengano necessario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in carica, questi non possono farsi rappresentare; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice.

Per la carica di Consigliere è escluso qualsiasi compenso, salvo il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per l'ufficio.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- individua e nomina uno o più Direttori Artistici;
- redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci;
- delibera la qualità di Socio Sostenitore;

- istituisce, modifica e sopprime Comitati, Sottocomitati, Commissioni anche permanenti, determinandone le modalità di funzionamento, nominandone i componenti e stabilendone gli eventuali compensi;
- determina l'ammontare e le modalità di versamento delle quote associative annuali;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo può altresì conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

#### Art. 8 – Il PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo competono la firma e la rappresentanza legale nei confronti di terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta di rappresentare l'Assemblea, convocare e presiedere le Assemblee degli Associati e le adunanze del Consiglio Direttivo, sovrintendere alla verbalizzazione ed alla esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, compiere quanto altro previsto dalla legge e dallo Statuto.

Al Presidente sono inoltre delegate, per Statuto ed in via autonoma, le attività di ordinaria amministrazione dell'Associazione, potendo egli stesso delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura speciale. Del suo operato, il Presidente risponderà personalmente qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, o l'assemblea non approvando il rendiconto finanziario, non ne ratifichi la legittimità.

#### Art. 9 – Il PATRIMONIO, L'ESERCIZIO SOCIALE e il RENDICONTO

L'Associazione, che non persegue scopi di lucro, si basa sui fondi provenienti dalle quote associative, dai contributi liberali di Enti pubblici, privati e di imprese ed organismi istituzionali italiani ed esteri e dalle altre attività eventualmente connesse e/o commerciali.

Pertanto, il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi, dalle erogazioni e dai lasciti diversi degli associati e di terzi;
- da tutte le altre entrate, eventualmente anche di natura commerciale, conseguite dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Le somme versate per l'iscrizione sociale e per le quote annuali di adesione all'Associazione, non sono rimborsabili in nessun caso.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo ed il programma relativi all'anno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### ART. 10 – lo SCIoglIMENTO e la LIQUIDAZIONE

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.;
- quando lo scopo non venga perseguito in armonia con le finalità statutarie.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci iscritti e in regola con il versamento delle quote annuali.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

E' fatto obbligo all'Associazione in scioglimento di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

**Art. 11 – le NORME FINALI - RINVIO**

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondatore dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato si deve far riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.